

DISEGNO DI LEGGE N. 184

<<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  
(Legge finanziaria 2012)>>

COLUSSI, ALUNNI BARBAROSSA

Subemendamento modificativo dell'articolo 16 bis come introdotto dall'emendamento di pag. 16 bis 1

Art. 16 bis

**A)** Il comma 3 e i commi da 6 a 16 sono soppressi.

**B)** Dopo il comma 5 dell'articolo 16 bis, aggiungere i seguenti:

<<**5 bis.** L'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), è sostituito dal seguente:

<<Art. 7  
(Assegno vitalizio)

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito d'età previsto per i lavoratori dalla legge statale ai fini del trattamento pensionistico di vecchiaia e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1. Per le consigliere regionali si fa riferimento, in relazione al requisito anagrafico, alle lavoratrici del pubblico impiego

2. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.>>.

**5 ter.** La disciplina dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7 della legge regionale 38/1995, come sostituito dal comma 5 bis, non si applica a tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono dell'assegno vitalizio.

**5 quater.** I minori oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale 38/1995, come sostituito dal comma 5 bis, fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 con riferimento al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.>>.

**C)** Dopo il comma 5 dell'articolo 16 bis, aggiungere il seguente:

<<**5 bis.** Dopo l'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), aggiungere il seguente:

<<Art. 21 bis  
(Fondo autonomo per la gestione dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali)

20/12/2011  
17<sup>30</sup> M

16 bis O.O. 1

(P. 1)

1. Al fine del passaggio al sistema contributivo, dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituito, con deliberazione e regolamento adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il "Fondo autonomo per la gestione dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali".>>.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

20 DIC 2011  
17 30 *[initials]*

16625 0.0.1

(P.2)